



INTERPELLANZA

N. 748

Compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate - applicazione della normativa di cui all'art. 3 comma 6 DPCM 159/2013.

Presentata da:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 19/05/2021, GIACCONE MARIO 19/05/2021

Presentata in data 19/05/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO: Compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate - applicazione della normativa di cui all'art. 3 comma 6 DPCM 159/2013.

Premesso che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” ha introdotto importanti novità nelle modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi;
- ai sensi dell'art. 2 del suddetto DPCM “*l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie...*”;
- in base all'articolo 14, comma 5, del DPCM n.159/2013, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove disposizioni e comunque non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della DSU e quindi non oltre il 31 dicembre 2015.

Constatato che:

- la Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 10-881 del 12.01.2015 ha deliberato le “Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”, demandando, altresì, al Direttore regionale alla Coesione Sociale la designazione dei componenti del tavolo tecnico, mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa;
- il tavolo è stato istituito con la Determina 137/A15000 del 3 marzo 2015;
- dal 2015 ad oggi, la Regione con varie Determine, ha prorogato il regime di gestione transitoria di applicazione dell'ISEE.

Rilevato che:

- rimanendo valida la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2010, n. 56-13332, la Regione prevede la partecipazione per la quota sociale della persona con

disabilità, considerando reddito le indennità e pensioni percepite per le disabilità riconosciute;

- l'INPS, con la Circolare n. 137 del 25 luglio 2016, ha recepito le sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 con le quali si stabiliva l'esclusione, ai fini del calcolo ISEE, dei redditi derivanti da pensioni e indennità a favore di componenti il nucleo familiare con disabilità;
- il DPCM 159/2013, art. 3 comma 6 stabilisce che *“il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ai sensi del DPR n. 223 del 30 maggio 1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2”*.

Tenuto conto del fatto che:

- al fine di sollecitare l'attenzione e l'interesse della Giunta sul tema sopra esposto, lo scrivente ha depositato in data 7 agosto 2020 un'interpellanza avente ad oggetto *“Applicazione della normativa ISEE (DPCM 159/2013)”*;
- questa la risposta ricevuta dall'Assessore Caucino nel corso della seduta di Consiglio Regionale del 15 settembre 2020: *“La Regione Piemonte, in virtù di specifica richiesta da parte dell'ANCE e del coordinamento regionale degli enti gestori, ha adottato un provvedimento, la DGR 10-881 del 12 gennaio 2015, contenente linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE, di cui al DPCM 159/2013....Con il medesimo provvedimento iniziale è stato istituito un Tavolo tecnico, quindi stiamo parlando del 2015, a composizione mista, finalizzato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa ISEE. L'attività del Tavolo tecnico di raccordo e sintesi delle richieste, da un lato, provenienti dagli organi rappresentativi degli enti gestori e ANCI e, dall'altro, da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si è caratterizzato per una significativa divergenza tra le parti interessate sulle modalità di traduzione delle linee guida, nonostante il tentativo di mediazione regionale, e ha portato, a oggi, al mancato licenziamento di un provvedimento definitivo, sia in occasione della prima istituzione del Tavolo, quindi, ripeto, fin dal 2015, sia quando i lavori del medesimo sono ripresi, quindi nel 2018. Infine, nel 2019 i lavori del Tavolo tecnico sono stati riattivati e, a fronte delle recenti posizioni assunte dai sindacati, da ANCI Piemonte e dal coordinamento degli enti gestori in ordine alla proposta di linee guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE, il tentativo di condivisione di un testo su tale tematica presenta difficoltà determinate da talune rigidità di non semplice gestione. Come il Consigliere saprà, ci sono due visioni diametralmente opposte rispetto a questa problematica, per cui la gestione della mediazione negli anni è risultata difficilissima. L'azione di mediazione regionale, seppure complessa, non può né dev'essere interrotta... Per quanto concerne l'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, comma 6, del DPCM n. 159 del 2013 in tema di convivenza anagrafica, in virtù del combinato disposto del dettato normativo nazionale e regionale attualmente in vigore, essi devono considerarsi immediatamente applicabili... Per quanto riguarda, nello specifico, l'assegno di cura - domani, peraltro in IV Commissione, affronterò dettagliatamente la questione - abbiamo proposto delle fasce ISEE che saranno, ovviamente, adottate con il nuovo Piano regionale per la non autosufficienza e che, a seguito del mio raffronto con i membri della IV Commissione, verrà presentato al Ministero. Conseguentemente, tale Piano dovrebbe essere accertato dal Dipartimento preposto e le fasce ISEE proposte dai miei Uffici saranno poi validate...”*;
- con sentenza n. 7850/2020 il Consiglio di Stato ha riaffermato alcuni elementi e principi che chiariscono ulteriormente gli aspetti determinanti relativi alla questione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate. In sintesi:

- l'ISEE è il criterio al quale i Comuni devono attenersi per determinare l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
- i Comuni non possono introdurre altri criteri che tendano di fatto a ridurre ciò che la Legge ha stabilito essere parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni (per l'appunto l'ISEE);
- non possono rientrare quindi in tali criteri le valorizzazioni delle provvidenze economiche fruite dalla persona con disabilità (es. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento etc., pacificamente escluse dal calcolo del reddito ai fini ISEE, poiché non considerate una componente del patrimonio personale);
- a fronte di ISEE pari a zero, zero deve essere la quota di compartecipazione al costo.

Considerato che:

- le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del 13 Novembre 2020 n. 3-2257, *“Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle “Disposizioni attuative della Regione Piemonte”, “saranno applicate a partire dai nuovi casi che inizieranno a usufruire delle prestazioni dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle Disposizioni stesse”*.

Risulta che:

- i riconoscimenti economici saranno erogati ai nuovi progetti, ma non a quelli in essere.

INTERPELLA

la Giunta regionale

per sapere se intenda adottare le misure necessarie, ed entro quali tempistiche, affinché l'assistenza domiciliare sia riconosciuta a tutti i cittadini con i parametri previsti dalla riforma ISEE, DPCM 159/2013 (art. 3 comma 6), confermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 7850/2020.